



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Settore Servizi Finanziari



(Allegato alla deliberazione di C.C n.ro ____ del ____)

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE - IUC**

Indice:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART.1 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE, PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E COMPOSIZIONE DELL’IMPOSTA	3
ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO – NORMATIVA DI RINVIO	3
CAPO II - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI	4
ART. 3 – OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE	4
CAPO III - ADEMPIMENTI E POTERI DEL COMUNE - ACCERTAMENTO.....	5
ART. 4 – POTERI DEL COMUNE.....	5
ART. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	5
ART. 6 – POTERI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	6
ART. 7 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE.....	6
ART. 8 - ACCERTAMENTO.....	6
ART. 9 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE ED AUTOTUTELA.....	7
ART. 10 – RISCOSSIONE ED INCASSO.....	7
ART. 11 – RIMBORSI.....	7
CAPO IV - SANZIONI.....	8
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME SANZIONATORIO	8
ART 13 – SANZIONI PER IL MANCATO OD INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA IUC	8
ART.14 - SANZIONE PER OMESSA OD INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	8
ART. 15 – SANZIONE PER LA MANCATA OD INFEDELE RISPOSTA AI QUESTIONARI	8
ART. 16 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER ACCETTAZIONE DEL RICORRENTE.....	8
ART. 17 – RAVVEDIMENTO OPEROSO	8
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	9
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE.....	9
ART. 19 – CONTENZIOSO INNANZI ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA...9	9
ART. 20 – NORMA DI RINVIO.....	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e composizione dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 ed istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi: il possesso degli immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.
3. L'imposta si compone:
 - a) Dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali;
 - b) Di una componente riferita ai servizi, articolata in
 - I. TASI: tributo per servizi indivisibili;
 - II. TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 2 – Scopo del Regolamento – Normativa di rinvio

1. Lo scopo del presente Regolamento è di unificare la disciplina delle situazioni giuridiche comuni tra le componenti della IUC, consentendo una più certa applicazione delle stesse.
2. In particolare sono disciplinati con il presente regolamento:
 - a) gli obblighi ed i poteri del comune nella applicazione della IUC;
 - b) gli obblighi generali dei contribuenti;
 - c) l'esercizio dei poteri di accertamento della IUC;
 - d) l'apparato sanzionatorio;
 - e) il sistema di riscossione della IUC;
 - f) le norme generali sulla riscossione;
3. La disciplina delle situazioni giuridiche specifiche di ciascuna componente della IUC (IMU, TASI, TARI) è oggetto di specifici regolamenti che tratteranno in particolare:
 - a) Il presupposto impositivo;
 - b) La soggettività passiva;
 - c) La commisurazione della base imponibile e l'eventuale categorizzazione dei contribuenti;
 - d) Le specifiche esenzioni, agevolazioni e riduzioni;
 - e) Le norme particolari sulla riscossione, rateazione e scadenze dei versamenti;
 - f) Eventuali specifiche attenuanti od esimenti nella applicazione delle sanzioni;

4. Si da atto che il Regolamento dell'IMU è già stato adottato dal Comune in sede di prima applicazione dell'Imposta e forma parte integrante del presente sistema disciplinante la IUC le cui norme, se in contrasto con quelle già adottate, si applicheranno alle fattispecie e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio del 2014. E' in ogni caso, fatta salva l'applicazione della disciplina IMU già in vigore per i presupposti di imposta realizzatisi fino al 31 dicembre 2013.
5. Le norme particolari contenute nei singoli Regolamenti, costituendo deroghe alla disciplina generale, hanno prevalenza sulle norme del presente Regolamento, salvo per quanto attiene il sistema sanzionatorio, che viene comunque integralmente sostituito dalle norme del Capo IV del presente Regolamento. Di conseguenza, devono intendersi abrogate esplicitamente dal 1° gennaio 2014 le norme riguardanti le sanzioni contenute nel Regolamento IMU adottato in precedenza. Nel caso di contrasto tra le norme riguardanti le sanzioni, per le violazioni realizzate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2014, si applicano in ogni caso quelle più favorevoli al contribuente.
6. Fatto salvo quanto stabilito dalla L. 147/2013 e dall'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, restano in ogni caso applicabili le disposizioni dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446 e le competenze stabilite dal Decreto Legislativo 18 agosto 200, n° 267.

CAPO II – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 3 – Obbligo della dichiarazione

1. Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a ciascun tributo.
2. Ferma la disciplina della dichiarazione IMU, in caso di più soggetti passivi la stessa può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, cui corrisponda un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
4. La dichiarazione va redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e deve obbligatoriamente contenere: i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. I singoli regolamenti della TASI e della TARI possono specificare altri contenuti della dichiarazione, riguardo ai particolari presupposti impositivi e di soggettività passiva.
6. In ogni caso, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'inapplicabilità di eventuali esenzioni, riduzioni od altre agevolazioni, se queste non sono già acquisite alla banca dati del Comune.

7. Per le dichiarazioni già acquisite alla banca dati del Comune, la mancata indicazione dei dati catastali, del numero civico e dell'interno può essere oggetto d'invio di questionario ai sensi del successivo art. 6, c. 1).
8. Il contribuente è tenuto a versare i tributi entro le scadenze delle rate disposte dal Comune, con i singoli Regolamenti, o in carenza dalle scadenze fissate dalla Normativa statale. Per la TASI e la TARI **la mancata ricezione del modello di versamento precompilato, di cui al successivo art. 7, c. 2), non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, ne rinuncia alla imposizione tributaria da parte del Comune.**
9. Il contribuente è tenuto a rispondere ai questionari ed alle richieste di documentazione notificategli dal Funzionario Responsabile, ai sensi del successivo art. 6, c. 1) entro il 60° giorno dalla notifica.

CAPO III – ADEMPIMENTI E POTERI DEL COMUNE – ACCERTAMENTO

Art. 4 – Poteri del Comune

1. Ai sensi del richiamato art. 52, D.lgs 446/97, il comune esercita, secondo ordinamento, la podestà regolamentare e di fissazione delle tariffe ed aliquote.
2. Il Comune esercita, entro il termine di decadenza previsto dall'ordinamento, il potere di accertamento dei tributi.
3. Tutti i poteri di accertamento sono riservati al Funzionario Responsabile, di cui al successivo art. 5, il quale è il solo responsabile dell'applicazione della Legge e del presente Regolamento.

Art. 5 – Funzionario Responsabile

1. L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, D.lgs 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura a cui è affidata la funzione.
3. E' fatta salva la possibilità per il Funzionario Responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.
4. Nel caso di particolari esigenze di servizio, possono essere nominati più Funzionari Responsabili, uno per ciascuna componente della IUC.

Art. 6 – Poteri del Funzionario Responsabile

1. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso almeno di sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Il Funzionario Responsabile applica le sanzioni di cui al successivo Capo IV avendo riguardo ai criteri previsti dall'art. 7, D.lgs 18 dicembre 1997, n° 472.

Art. 7 – Adempimenti del Comune

1. Il Comune darà ampia diffusione delle scadenze per i versamenti e le dichiarazioni relative alla IUC, sia attraverso le forme di comunicazione istituzionale, sia attraverso comunicati stampa ed affissione di manifesti, con almeno trenta giorni di anticipo sulle scadenze.
2. Per la TARI, il Comune o il gestore cui è affidata la gestione della tassa, invierà, per posta ordinaria, ai contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al precedente art. 3, alla prima scadenza utile successiva alla dichiarazione, idoneo modello di pagamento preventivamente compilato. La comunicazione sarà effettuata sulla base della banca dati sinora utilizzata per la Tariffa di Igiene Ambientale e del Tributo sui rifiuti e servizi, vigenti fino al 31 dicembre 2013.
3. Per la TASI, questo Ente provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti, solo a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale previsto dal comma 689 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2013, n. 147.
4. Resta l'obbligo per i contribuenti di adeguare alla situazione reale, con la dichiarazione, i dati che li riguardano inseriti nelle banche dati utilizzate.
5. Ai sensi dell'art. 3 c. 8), del presente Regolamento, l'invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento; restano dunque applicate le sanzioni di cui al successivo Capo IV, in relazione alle violazioni dell'obbligo di dichiarazione.
6. Il comune informa la propria azione ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, di cui alla Legge n° 212/2000, ed in particolare ai principi di trasparenza ed informazione, nonché collaborazione con i contribuenti.

Art. 8 – Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti dall'ordinamento, gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per omesso od insufficiente versamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento o dai regolamenti delle singole componenti della IUC, si applicano le disposizioni dell'art. 1 c. da 161 a 170, della L. n° 296/2006.
3. In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli avvisi di accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 9 – Accertamento con adesione ed autotutela

1. Si applicano, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.lgs 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutti i poteri spettano al Funzionario Responsabile di cui all'art. 5

Art. 10 – Riscossione ed incasso

1. Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della IUC, l'imposta, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
2. Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 come sostituito dal comma b) dell'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n° 16, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n° 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, che saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta annualmente risulta inferiore o uguale a € 10,00 per ogni singola componente della IUC.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta e per singola componente della IUC. Questo limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla singola componente della IUC.
5. La riscossione coattiva degli Avvisi di Accertamento è eseguita secondo le modalità stabilite dalla Legge.

Art. 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 10,00 per singola componente della IUC per ciascun anno di imposta.

CAPO IV – SANZIONI

Art. 12 – Entrata in vigore del regime sanzionatorio

1. Il presente capo disciplina integralmente la misura delle sanzioni alle violazioni di legge in materia di IUC.
2. Il presente capo sostituisce integralmente, a far data dal 1° gennaio 2014, la parte del vigente Regolamento IMU che regola la misura delle sanzioni. Restano ferme le disposizioni particolari che riguardano l'applicazione delle sanzioni.
3. Si applicano, nell'irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal D.lgs 18 dicembre 1997, n° 472, ivi compreso il principio del favor rei.
4. Alla IUC dovuta e non versata si applicano gli interessi nella misura del saggio legale vigente nell'anno di riferimento.

Art. 13 – Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n° 471.
2. La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs 472/1997, come disciplinato al successivo art. 17.

Art. 14 – Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

Art. 15 – Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari

1. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 6 c. 1) del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Art. 16 – Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dall'art. 13, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 17 – Ravvedimento operoso

1. Si applicano le disposizioni in merito al ravvedimento operoso, recate dall'art. 13, D.lgs 472/1997.

2. In caso il versamento di quanto dovuto in relazione alle disposizioni del presente articolo, sia effettuato in violazione del c. 2) del medesimo art. 13, D.lgs 472/1997, la sanzione sarà applicata per intero, con separato atto di irrogazione.

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla medesima data entrano in vigore le deliberazioni tariffarie adottate dall'Amministrazione Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014.

Art. 19 – Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria

1. Il contenzioso tributario derivante dall'applicazione dell'Imposta Unica Comunale è regolato dalle disposizioni del D.lgs 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni.
2. Fermo quanto già stabilito al precedente art. 5, in materia di rappresentanza in giudizio ed incarichi legali, il Funzionario Responsabile dispone, con propria determinazione, della resistenza in giudizio, nonché di eventuali Appelli in Commissione regionale, senza necessità di autorizzazione di alcun organo comunale, richiedendo ove necessario ed opportuno, la collaborazione degli altri Servizi Comunali per il reperimento di atti e documenti necessari alla difesa degli interessi dell'Ente.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sovraordinata.



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Settore Servizi Finanziari



(Allegato alla deliberazione di G.C n.ro ____ del ____)

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- IMU

**COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMU-
NALE (I.U.C)**

Indice:

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI.....	3
ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI PASSIVI.....	5
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 6 – BASE IMPONIBILE.....	6
ART. 7 – RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI.....	8
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA.....	9
ART. 9 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ALIQUOTA RIDOTTA E ESCLUSIONI.....	9
ART. 10 – ESENZIONI.....	11
ART. 11 - VERSAMENTI.....	13
ART. 12 - DICHIARAZIONE	13
ART. 13 - ACCERTAMENTO.....	14
ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	15
ART.15 - SANZIONI ED INTERESSI.....	15
ART. 16 - RIMBORSI.....	16
ART. 17- CONTENZIOSO.....	16
ART. 18- DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	16
ART. 19 – RINVIO DINAMICO	16

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Volpiano dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. A far data dal 1 gennaio 2014, l'IMU è una componente dell'Imposta Unica Comunale.
3. La disciplina generale della IUC è contenuta nel Regolamento istitutivo e contiene sia le norme generali, sia la misura delle sanzioni applicabili alle violazioni commesse dopo il 1 gennaio 2014. Il presente Regolamento contiene la disciplina particolare dell'IMU che è prevalente sulla disciplina generale.
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Volpiano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni, ancorché incolti o coltivati occasionalmente, siti sul territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, inclusi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. A far data dal 1 gennaio 2014, l'imposta non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 3 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) Ferma l'esenzione di cui all'art. 2 c. 2 del presente regolamento, per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- b) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- c) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- d) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse¹.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 5 - Soggetto attivo

- 1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Volpiano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

¹ Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Art. 6 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche².
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Gli stessi devono essere indirizzati all'Ufficio Tributi;
 - c) L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile di cui alla lettera b) consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e

² Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento IMU.

straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

I) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati con potenziale rischio di crollo in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;

II) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati con potenziale rischio di crollo totale o parziale in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;

III) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Art. 7 - Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'imposta vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
3. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'Imposta Municipale Propria sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.l. n° 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale, aliquota ridotta e esclusioni

1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, il comune può applicare una detrazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 1 può essere elevata fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso per le unità tenute a disposizione non può essere prevista un'aliquota superiore a quella ordinaria
4. La detrazione di cui al c. 1 del presente articolo si applica anche agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. L'imposta Municipale Propria non si applica altresì:
 - a) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

- b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) Alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., relative ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
7. Il comune, con la deliberazione tariffaria di cui all'art. 8, può ridurre l'aliquota per le unità immobiliari di cui al c. 4 del presente articolo, esclusivamente nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio vi sia residente ed abitualmente dimorante insieme ai suoi familiari. E' esclusa l'applicazione dell'aliquota agevolata alle Unità Immobiliari diverse da quelle adibite ad alloggio e relative pertinenze di cui all'art 3 del presente regolamento.
8. Il Comune, con la deliberazione tariffaria di cui all'art. 8, può prevedere un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze così come definite dalla stessa norma.
9. Il Comune, con la deliberazione tariffaria di cui all'art. 8, può prevedere un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

10. Il Comune, con la deliberazione tariffaria di cui all'art. 8, può prevedere un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare sita sul territorio comunale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non sia locata.
11. Il Comune, con la deliberazione tariffaria di cui all'art. 8, può prevedere aliquote differenziate in considerazione dell'utilizzo dell'unità immobiliare.
12. Le aliquote agevolate debbono essere comprese nell'intervallo previsto dalla Legge dello Stato per l'aliquota massima e l'aliquota minima dell'imposta, per la tipologia di immobile e per utilizzo.
13. Per poter fruire delle agevolazioni previste dai commi da 7 a 10 dal presente articolo, il soggetto passivo è tenuto a presentare, presso il servizio tributi comunale, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto per l'anno di riferimento apposita richiesta di riduzione/agevolazione redatta su specifico modulo messo a disposizione, da cui emergano tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse; qualora la richiesta venga presentata oltre detto termine il Comune riconoscerà l'agevolazione/riduzione solo per il periodo dell'anno successivo alla data del deposito stesso; parimenti, sempre entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata, il beneficiario dell'agevolazione/riduzione/maggio è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni agevolative.
14. Affinché il Comune possa applicare aliquote differenziate di cui al comma 11 del presente articolo il soggetto passivo è tenuto a presentare, presso il servizio tributi comunale, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto per l'anno di riferimento, apposita dichiarazione, redatta su modulo messo a disposizione dall'ufficio, sullo stato effettivo di utilizzo dell'unità immobiliare; qualora la richiesta venga presentata oltre detto termine il Comune adeguerà l'aliquota solo per il periodo dell'anno successivo alla data del deposito stesso;

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. In relazione alle tipologie di immobili descritte al c. 1, lett. g), si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l'attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41,42 e 44 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Qualora non sia possibile individuare immobili o porzioni di immobile, ai

sensi del citato art. 91-bis, D.L. 1/2012, il diritto alla esenzione spetta solo a seguito della adozione del Decreto del Ministero delle Finanze previsto dal medesimo.

Art. 11 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure mediante l'utilizzo dell'apposito bollettino postale.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o commissario liquidatore è tenuto al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il contribuente è esonerato dal versamento qualora l'imposta totalmente dovuta relativa ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad euro € 10,00.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 - Dichiarazione

1. Le dichiarazioni devono essere redatte utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha

effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle

modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi alla medesima imposta e neanche nell'ipotesi di ravvedimento operoso e di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
4. Nel caso di riscossione coattiva, ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 15 - Sanzioni ed interessi

A far data dal 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nell'art 16 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/09/2012 con verbale n.ro 51 sono abrogate e sostituite dalle analoghe disposizioni contenute nel Regolamento istitutivo della Imposta Unica Comunale – IUC.

Art. 16 - Rimborsi

A far data dal 1 gennaio 2014 le disposizioni contenute nell'art 17 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/09/2012 con verbale n.ro 51 sono abrogate e sostituite dalle analoghe disposizioni contenute nel Regolamento istitutivo della Imposta Unica Comunale – IUC.

Art. 17 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

A far data dal 1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nell'art 18 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/09/2012 con verbale n.ro 51 sono abrogate e sostituite dalle analoghe disposizioni contenute nel Regolamento istitutivo della Imposta Unica Comunale – IUC.

Art. 18 - Disposizioni finali ed efficacia

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti e le norme contenute nel Regolamento istitutivo della Imposta Unica Comunale, in vigore a far data dal 1 gennaio 2014.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si applica dal 1° gennaio 2014.

Art. 19 – Rinvio dinamico

1. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6/3/2014, n.ro 16, nel decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, all'articolo 13 del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai decreti legislativi n. 471, 472, e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed alle eventuali disposizioni legislative emanate successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Settore Servizi Finanziari



(Allegato alla deliberazione di G.C n.ro ____ del ____)

**REGOLAMENTO
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
– TASI
– COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.)**

Indice:

CAPO I - NORME GENERALI	3
ART.1 – ISTITUZIONE DELLA COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI - DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE.....	3
ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO – NORMATIVA DI RINVIO	3
ART. 3 – SERVIZI DA COPRIRSI CON IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....	3
ART. 4 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO.....	4
CAPO II SOGGETTO PASSIVO E ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI.....	4
ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO.....	4
ART. 6 – OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE.....	5
CAPO III BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE DEL TRIBUTO E SCADENZE VERSAMENTI.....	5
ART. 7 – BASE IMPONIBILE E COMMISURAZIONE	5
ART. 8 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO	5
ART. 9 – SCADENZA DELLE RATE E RISCOSSIONE.....	6
CAPO IV ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	6
ART. 10 – ESENZIONI	6
ART 11 – RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI	6
CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE	7
ART. 13 – NORMA DI RINVIO.....	7

Art.1 - Istituzione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI-dell’Imposta Unica Comunale

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina la componente Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI - dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147,
2. Il tributo ha come scopo la copertura dei costi derivanti dalla predisposizione di servizi indivisibili fruiti e fruibili da tutti i cittadini e dalle imprese del territorio comunale.
3. La TASI è una componente della Imposta Unica Comunale.

Art. 2 – Scopo del Regolamento – Normativa di rinvio

1. Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TASI, esplicitando le scelte che sono demandate dalla Legge alla amministrazione comunale.
2. La disciplina regolamentare generale è quella contenuta nel regolamento per l’istituzione della IUC.
3. In particolare sono disciplinati con il presente regolamento:
 - a) L’individuazione dei servizi indivisibili da coprirsi con il Tributo;
 - b) La definizione del soggetto passivo del tributo e la commisurazione della base imponibile;
 - c) Le riduzioni ed esenzioni da accordare ai contribuenti, anche in relazione a diversi presupposti impositivi, a categorie di contribuzione ed alla situazione economica e sociale delle famiglie;
 - d) Gli obblighi specifici dei contribuenti;
 - e) Specifiche norme transitorie e finali;
4. Le norme particolari contenute nel presente regolamento prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel regolamento IUC, salvo per la misura delle sanzioni che è inderogabile.

Art. 3 – Servizi da coprirsi con il Tributo per i servizi Indivisibili

1. Il tributo contribuisce, alla copertura dei costi dei seguenti servizi:
 1. Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
 2. Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi
 3. Servizio di protezione civile

4. Parchi verde pubblico, servizi per la tutela ambientale
 5. Servizio di polizia locale e S.U.A.P.
 6. Servizi socio-assistenziali
 7. Servizi cimiteriali
 8. Servizi demografici.
 9. Ufficio relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi
 10. Servizio edilizia, ambiente e territorio
 11. Servizio biblioteca
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, art. 1, L. 147/2013, vengono indicati i costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 3. L'indicazione dei costi di cui al comma 2, disposta con deliberazione consigliare, costituisce automatico aggiornamento al presente regolamento.

Art. 4 – Presupposto del Tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Ai fini della individuazione degli immobili oggetto del tributo si fa riferimento alle definizioni vigenti dell'Imposta Municipale Propria, comprese le eventuali assimilazioni ad abitazione principale operate dal Comune con il Regolamento IMU.

CAPO II – SOGGETTO PASSIVO E ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 5 – Soggetto Passivo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante è titolare dell'obbligazione tributaria nella misura del 30% (trenta per cento)** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 6 – Obbligo della dichiarazione

1. Per la dichiarazione ai fini della TASI, salvo quanto disposto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU e la disciplina generale prevista dal Regolamento istitutivo della IUC.
2. In caso di fabbricati rurali strumentali, di cui al successivo art. 8, comma 3) del presente Regolamento, la strumentalità deve risultare dalla dichiarazione.
3. La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali cause di esenzione o agevolazione previste dal presente Regolamento o dalle delibere tariffarie.

CAPO III – BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE DEL TRIBUTO E SCADENZE VERSAMENTI

Art. 7 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 201.

Art. 8 – Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille o azzerare.
2. In ogni caso, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuna tipologia di immobile, la somma dell'aliquota IMU e dell'aliquota TASI non può essere superiore all'aliquota massima del 10,6 per mille **e ad altre minori aliquote**, stabilite dalla Legge statale.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI è stabilita nella misura del 1 per mille.

4. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 9 – Scadenza delle rate e riscossione

1. La TASI è versata in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di imposizione; è ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Le scadenze delle rate possono essere prorogate con idonea deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Relativamente alla riscossione del tributo regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento istitutivo della IUC di cui la TASI è una componente.

CAPO IV – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
2. Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti con contratto di locazione, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 – Riduzioni - Agevolazioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico occupante;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) Immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU,

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.
2. Dalla medesima data entrano in vigore le deliberazioni tariffarie adottate dall'Amministrazione Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sopraordinata.
3. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti all'articolo 8 comma 1 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da non generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/11.



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Settore Servizi Finanziari



(Allegato alla deliberazione di G.C n.ro ____ del ____)

**REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI -
TARI
COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C)**

Indice:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO – NORMATIVA DI RINVIO	4
ART. 3 – ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – E SERVIZIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO	4
ART. 4 – PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	4
ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA.....	5
ART. 6 – MODALITA’ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE.....	7
ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	7
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	8
ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	9
CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI.....	9
ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE	9
ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	10
ART. 12 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	12
ART. 13 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI.....	13
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI.....	13
ART.14 - RIDUZIONI TARIFFARIE	13
ART. 15 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA ...	14
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI.....	15
ART. 16 - RISCOSSIONE.....	15
ART. 17- FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	15

ART. 18 - CONTROLLI.....	15
ART. 19 - ACCERTAMENTI.....	16
ART. 20 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
ART. 21 - SANZIONI E INTERESSI	17
ART. 22 - RIMBORSI.....	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO	17
ART. 23 - NORME FINALI E TRANSITORIE	17
ART. 24 – NORMA DI RINVIO.....	18
ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE	19
ALLEGATO 1 – UTENZE DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE	20
ALLEGATO 2- UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE.....	23
ALLEGATO 3- ASSIMILAZIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI.....	26
ALLEGATO 4 - AGEVOLAZIONI.....	28

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina la componente della Tassa sui Rifiuti – *nel prosieguo denominata TARI* – della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. La Tari è una componente della Imposta Unica Comunale.

Art. 2 – Scopo del Regolamento – Normativa di rinvio

1. Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TARI, esplicitando le scelte che sono demandate dalla Legge alla Amministrazione Comunale.
2. La disciplina regolamentare generale è quella contenuta nel regolamento per l'istituzione della IUC.
3. Le norme particolari contenute nel presente regolamento prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel regolamento IUC, salvo per la misura delle sanzioni che è inderogabile.

Art. 3 - Istituzione della tassa sui rifiuti – TARI – e Servizio di raccolta e smaltimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale la tassa rifiuti che è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come definiti dal D.lgs 3 aprile 2006, n.ro 152, svolto in regime di privativa dai comuni.
2. Per i rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come allegato “3” in cui è stata recepita l'assimilazione quali-quantitativa.

Art. 4 - Presupposti del tributo, soggetti attivi e passivi

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria – TARI, è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2

Art. 5 - Determinazione della tassa

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di interesse pubblico generale”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. (D.L./C.C. 31 del 18/05/1995)
3. Nelle more dell'emanazione del Regolamento Statale, di cui al comma 667, Art. 1 L. 147/2013, la tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 s.m. e i., come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che ha la responsabilità del servizio medesimo ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore.
6. Le variazioni di consistenza delle utenze o dei costi del servizio, che comportino modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni

s'intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo dell'evasione.

7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
8. Il soggetto gestore del servizio è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-detentori degli immobili ed agli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.

Art. 6 - Modalità di computo delle superfici

1. La TARI è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in maniera continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per Rifiuti Speciali si debbono intendere i rifiuti non pericolosi, prodotti da utenze diverse dalle civili abitazioni, che non siano compresi nell'allegato "3" al presente regolamento o che eccedano la quantità annua indicata nel medesimo allegato.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - b) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - c) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione in percentuale pari al 25 %
 - d) Per avere diritto alla riduzione della tariffa l'utente dovrà produrre annualmente la documentazione indicante la ditta autorizzata che ha provveduto allo smaltimento e la qualità e quantità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti.
4. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o della

TARES; il Comune e/o il soggetto gestore della tassa, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune e/o il soggetto gestore della tassa, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Non vengono considerate ai fini del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
 - Gli utenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
 - Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purchè per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
5. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti, *salvo il caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico elemento.*
6. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

7. Le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per esse è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un **nucleo di 4**, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti. La medesima metodologia si applica alle abitazioni condotte od occupate da personale dipendente da persone giuridiche, nel caso in cui tale personale non vi abbia eletto residenza, il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell'immobile.
8. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
9. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3°, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella

allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.

5. Nelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, anche nelle more del corretto accatastamento dell'immobile.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art. 1, c. 666, della L. 147/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della Tassa e viene riscosso con le stesse modalità dal Comune, per essere riversato alla Provincia.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Ferme le disposizioni di cui alla disciplina generale riguardanti la IUC e contenute nel regolamento istitutivo della stessa, i soggetti passivi della componente TARI debbono osservare gli ulteriori adempimenti di seguito specificati. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il termine previsto per tutte le componenti della IUC. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le modifiche apportate ai locali ed alle aree, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - p) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
 - q) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza.
 - r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali non assimilati agli urbani le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e deve essere fornita la documentazione necessaria a dimostrare le cause esimenti, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune e/o soggetto gestore.
 4. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese solare successivo.
 5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 6. Se la dichiarazione di cessazione avviene oltre il termine di presentazione delle dichiarazioni IUC, resta dovuto a carico dell'inadempiente il tributo fino al giorno della dichiarazione medesima; è fatta salva la possibilità di presentare documentazione a dimostrazione della doppia imposizione degli stessi locali.
 7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. Diversamente il tributo sarà dovuto fino alla data della dichiarazione di cui al comma 1, con l'applicazione della riduzione del 100% della parte variabile se il dichiarante potrà dimostrare che l'immobile non è stato, nel frattempo, occupato o detenuto da altro soggetto.

9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
11. L'ente gestore rilascia, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
12. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune e/o ente gestore.

Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI; da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per il pagamento del tributo relativo ad occupazioni di suolo pubblico in area mercatale in occasione dei mercati settimanali continuano ad essere utilizzati i metodi di pagamento già previsti per la previgente TIA/TARES:
 - a) per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato, invio di apposita fatturazione;

- b) per le occupazioni da parte di operatori senza posto fisso assegnato, il pagamento della TARI viene assolto insieme al pagamento del Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le modalità indicate negli atti di concessione di occupazione.
 8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
 9. In caso di occupazione abusiva, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
 10. Le concessioni di occupazione ed i verbali per le occupazioni abusive, sono trasmessi dall'Ufficio competente al gestore della TARI all'atto del rilascio o della constatazione, per gli adempimenti tributari.

Art. 13 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 14 - Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi del comma 658, art. 1, L. 147/2013 la tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. Ai sensi del comma 659, lett.b) e d) Art. 1, L. 147/2013, per le utenze non stabilmente attive la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione, da presentare nei termini previsti dall'Art. 11, il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
4. Qualora la dichiarazione di cui all'art. 11 comma 1 riguardi richieste di riduzioni tariffarie, gli effetti decorreranno dal mese solare successivo la data di presentazione della dichiarazione.
 5. Ai sensi del comma 659, lett. e) Art. 1, L. 147/2013 agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa.
 6. Per le utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato a recupero i rifiuti assimilati, **il tributo non è dovuto**, *limitatamente alla parte di superficie su cui si produce tale tipologia di rifiuto (ai sensi dell'art.2 comma 1 lett e) D.L. 16/2014)*. L'esenzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal presente regolamento comunale – allegato 3); l'esenzione è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto all'esenzione.
 7. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
 8. Ai sensi del comma 656, dell'art. 1, L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
 9. Per quanto attiene la disciplina relativa alle quantità produttive collocate in categoria 20, è possibile previa espressa e documentata richiesta dell'utente, dalla quale emerga un'elevata produzione di rifiuti superiore ai quantitativi annui assimilabili ai rifiuti urbani, l'applicazione della sola parte fissa del tributo sull'intera superficie dell'azienda e la contestuale rinuncia al servizio pubblico.
 10. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'allegato 4 sono indicate le agevolazioni previste. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da

risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 - Riscossione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo VI si applicano le disposizioni contenute nel regolamento istitutivo della IUC di cui la TARI è una componente.
2. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato in 4 rate, con scadenza il: 16 marzo, 16 maggio, 16 luglio e 16 settembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In ogni caso le scadenze ed il numero delle rate possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Comune, al solo fine di agevolare il versamento, invia ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle dichiarazioni di cui all'Art. 11, inviti bonari di pagamento.
4. Gli inviti di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario *L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo dell'autoliquidazione e del versamento .*
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento .

Art. 17 - Funzionario responsabile

1. Si applicano le disposizioni sul Funzionario responsabile contenute nel regolamento istitutivo della IUC

Art. 18 - Controlli

1. Oltre alle modalità di controllo previste dal Regolamento istitutivo della IUC, il funzionario responsabile

effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
- b) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato;

La richiesta delle notizie si inquadra nel potere di inviare questionari previsto dal Regolamento istitutivo della IUC. Il contribuente, può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 19 - Accertamenti

1. La notifica di avvisi di accertamento per la Tari si inquadra nel potere previsto dal regolamento istitutivo della IUC, integrato dalle specifiche disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. Fermo l'incasso esclusivamente in capo al Comune, la riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni all'Amministrazione.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi in materia e dal regolamento IUC.

Art. 21 - Sanzioni e interessi

Salvo quanto diversamente disposto nel presente regolamento, il sistema sanzionatorio è disciplinato dal Regolamento istitutivo della IUC.

1. Sulle somme dovute a titolo di Tari si applicano gli interessi legali.

Art. 22 - Rimborsi

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento, la disciplina dei rimborsi è contenuta nel Regolamento istitutivo della IUC.
2. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 23 - Norme finali e transitorie

1. **Per il solo anno 2014**, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento il numero delle rate di versamento del tributo è **di 3 (tre) con scadenza, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2014**.
2. Ai sensi del comma 691 dell'art. 1, L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera c) del D.L. 6/3/2014, n.ro 16 è affidata al Consorzio di Bacino

16, la gestione del tributo TARI, il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati, resta fermo che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno coperti con la voce CARC del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal DPR 158/1999.

3. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, nella gestione così come finora regolata dai previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi su rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte, nonché per la TARI adottata con il presente Regolamento. Procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, alla applicazione del regolamento comunale sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del NON RISCOSSO su base volontaria e l' evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti oltre la Maggiorazione Statale. All'atto della sua definitiva liquidazione, qualora non venga istituita una nuova entità per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale oltre che per la TARI passerà al Comune, per le partite residue.

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di legge, del Regolamento istitutivo della IUC e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente regolamento, si applica comunque la normativa sopraordinata.
3. Qualora in sede di conversione del D.L. 16/2014 l'art 2 comma 1 lettera e) venga modificato e venga reintrodotta la possibilità di riduzione del tributo in ragione della percentuale di avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, l'articolo 15, comma 6 del presente regolamento si intende così emendato: *“Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero i rifiuti assimilati il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:*
 - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

- 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione”

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2014.

ALLEGATO 1 – utenze domestiche classificazione

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot (n)} \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\mathbf{\Sigma_n N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI	KA	KB
1	0,8	1
2	0,94	1,8
3	1,05	2
4	1,14	2,2
5	1,23	2,9
6 e più	1,3	3,4

ALLEGATO 2 utenze non domestiche classificazione**UTENZE NON DOMESTICHE****CLASSIFICAZIONE**

CAT.	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,80
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,82	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	12,00
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,35	10,50
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	12,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,00
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,10	8,95
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,90	6,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,60	6,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,40	19,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	15,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,50	18,20

29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,80	14,00

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom}(ap, S_{ap}) = (CU_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom} = \frac{\mathbf{CVTndom}}{\mathbf{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3 assimilazione rifiuti non pericolosi

Tabella quali-quantitativa

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CONDIZIONI QUALITATIVE

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, sulla base della facoltà concessa dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, quelli di seguito elencati:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri adesivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10kg/mq o 0,1 mc/mq.

ALLEGATO 4 - Agevolazioni

In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il **Comune** accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dagli utenti che versino nelle seguenti condizioni:

- ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) evidenzia un valore inferiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, oppure in stato di indigenza, attestata da autorità abilitate o risultanti al Comune, è riconosciuta una riduzione del **100%** della tariffa;

- ai nuclei in cui sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%, secondo certificazione rilasciata dall'autorità competente, in cui l'indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) evidenzia un valore inferiore ad € 8.000,00, è riconosciuta una riduzione del **50%** della tariffa;

2. Le agevolazioni, riferite a ciascun anno d'imposta, sono concesse su domanda del contribuente da presentarsi annualmente entro la data di scadenza del pagamento del tributo in soluzione unica (a regime il 16 giugno), ai richiedenti verrà inviata apposita comunicazione relativa all'accoglimento o al diniego della richiesta entro 60 (sessanta giorni) dalla presentazione.